



Ministero dell'istruzione e del merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ufficio III - Ambito Territoriale di Potenza

LA DIRIGENTE

- VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia d'istruzione relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con d.lgs. 297/94;
- VISTA la legge n. 124 del 03.05.99 recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico e in particolare gli artt. 1, 2, 6 e 11 comma 9;
- VISTA la Legge n. 296 del 27/12/2006 con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTO il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per il triennio 2014/17;
- VISTO il decreto di questo ufficio prot. 3976/U del 22 agosto 2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine e grado e educativo, della provincia di Potenza valide per il triennio 2014/2017 e successivi decreti di rettifica ed integrazione;
- VISTO il decreto di questo ufficio prot. 3013 del 20 luglio 2015 con il quale sono state pubblicate le graduatorie provinciali ad esaurimento definitive, del personale docente di ogni ordine e grado e educativo, della provincia di Potenza aggiornate a seguito dello scioglimento delle riserve indicate all'art. 1, 2, 3 e 4 del D.M. n. 325/2015;
- VISTO il D.M. 495 del 22/06/2016 concernente l'aggiornamento delle predette graduatorie ad esaurimento del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTO il decreto di questo ufficio prot. 7002 del 26/08/2016 con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente e educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/2017;
- VISTO il D.M. n. 400 del 12/06/2017 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo, valevoli per il triennio 2014/2017;
- VISTO il D.M. n. 506 del 19/06/2018 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo, valevoli per il triennio 2014/2017 e prorogate fino all'a.s. 2018/19 ai sensi della Legge 25 febbraio 2016 n. 21;
- VISTO il decreto di questo ufficio n. 361 del 03/08/2018, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente e educativo di ogni ordine e grado;
- VISTO il D.M. n. 374 del 24 aprile 2019 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per il triennio 2019/22;
- VISTO il D.M. n. 60 del 10 marzo 2022 con il quale sono stati riaperti i termini di aggiornamento ed integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente e educativo per il triennio 2022/25;
- VISTI il decreto di questo ufficio n. 286 del 22/07/2019, e il successivo decreto di rettifica, n. 299 del 16/08/2019, con i quali sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento aggiornate del personale docente e educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2019/2022 e successivi decreti di rettifica ed integrazione;



- VISTO il decreto di questo ufficio n. 302 del 29/07/2020, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente e educativo di ogni ordine e grado ai sensi del D.M. n. 36 del 23/06/2020;
- VISTO il decreto di questo ufficio n. 377 del 23/07/2021, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente e educativo di ogni ordine e grado ai sensi del D.M. n. 178 del 16/06/2021;
- VISTO il decreto di questo ufficio n. 310 del 07/07/2022, con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento aggiornate del personale docente e educativo di ogni ordine e grado ai sensi del D.M. n. 60 del 10/03/2022;
- VISTO l'art. 4 comma 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018 convertito con modificazioni dalla legge n. 96/2018 che riporta disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura di posti vacanti e disponibili nella scuola dell'Infanzia e Primaria;
- VISTO in particolare il comma 1-bis della legge n. 96 agosto 2018, come modificato dall'articolo 1-quinques della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, il quale stabilisce che *"al fine di salvaguardare la continuità didattica nell'interesse degli alunni, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede, nell'ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali di cui al comma 1, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall'inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati con i docenti di cui al comma 1 in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti di cui al comma 1, in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico"*;
- VISTE le note MIUR prot. 45988 del 17/10/2018 e prot. 47743 del 29/10/2018, relative agli adempimenti degli Uffici Scolastici in attuazione dell'ex articolo 4, commi 1 e 1-bis del Decreto Legge n. 87/2018, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 96/2018, con le quali il MIUR impartisce istruzioni in merito ai provvedimenti che questo Ufficio deve adottare;
- VISTE le sentenze del Consiglio di Stato espresse nelle Adunanze Plenarie n. 11 del 20/11/2017 e n. 5 del 27/02/2019;
- VISTA la nota MIUR prot. 1899 del 7 ottobre 2019, relativa agli adempimenti degli Uffici in ordine agli esiti del contenzioso in esame, a seguito delle suddette sentenze del Consiglio di Stato espresse;
- PRESO ATTO della nota M.I. prot. 709 del 20 maggio 2020, riguardante l'applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza;
- VISTA la nota M.I. prot. 13901 del 03.06.2020, con cui l'Amministrazione centrale ha fatto pervenire indicazioni circa il "Contenzioso seriale concernente l'inserimento in G.A.E. dei docenti in possesso di diploma magistrale conseguito ante a.s. 2001/02 in cui è stato precisato che "l'Amministrazione non sia tenuta ad attendere il passaggio in giudicato della sentenza sfavorevole per conformarsi alle relative statuizioni, essendo la sentenza immediatamente esecutiva, salvo il caso della sua eventuale sospensione";
- VISTA la nota M.I. prot. 26841 del 5 settembre 2020, recante istruzioni ed indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA per l'a.s. 2020/21;
- VISTA **la sentenza emessa dal TAR Lazio, Sez. Terza Stralcio, n. 8772/2023, pubblicata in data 23/05/2023, resa nel procedimento R.G. n. 9594/2016, con la quale l'organo giudicante, "respinge il ricorso e i motivi aggiunti in epigrafe"**;
- RITENUTO di dover dare esecuzione alla predetta Sentenza emessa dal TAR Lazio, Sez. Terza Stralcio, procedendo al deponnamento dalle graduatorie ad esaurimento



e conseguenti operazioni giuridiche previste dalle citate norme nei confronti di TARTAGLIA ANTONELLA (07/01/1975), destinataria della sentenza di rigetto;

RITENUTO che trattasi di provvedimenti a contenuto vincolato per i quali non trova applicazione la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e che, comunque, ai sensi dell'art. 21 octies della Legge sopracitata, ciò non avrebbe determinato un contenuto diverso del presente provvedimento;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del d.lgs. 104/2010 (cd. Codice del Processo Amministrativo) in base al quale "le sentenze di primo grado sono esecutive"

DECRETA

Per le motivazioni esposte nelle premesse del presente decreto, che ne rappresentano parte integrante, il depennamento dell'insegnante sotto elencata, inserita "con riserva", dalle graduatorie provinciali ad esaurimento definitive del personale docente - terza fascia - della scuola dell'infanzia e/o primaria e/o connessi elenchi di sostegno, nonché dalle relative graduatorie d'istituto di I fascia, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e conseguentemente validità del relativo servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici ai sensi dell'articolo 2126 c.c., 1° comma, secondo il quale, "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione", restano salvi i diritti patrimoniali acquisiti dal docente.

I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto risulta eventualmente inserita l'insegnante indicata, apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, **cancellando le relative posizioni dalla I FASCIA, conservandone la posizione a pieno titolo in II FASCIA, se già incluse.**

DATI ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA	GAE DI CANCELLAZIONE	STATO GIURIDICO E SEDE DI SERVIZIO	INSERIMENTO GAE IN PROVINCIA DI POTENZA	EFFETTO SUL CONTRATTO
TARTAGLIA ANTONELLA	07/01/1975	EEEE	Immessa in ruolo GAE Scuola infanzia A PIENO TITOLO PZAA814001 I.C. Bella	AAAA a pieno titolo EEEE con riserva	Nessuno

L'Amministrazione si riserva fin d'ora, ai sensi della Legge n. 241/1990, la possibilità di attivare i provvedimenti di autotutela che dovessero rendersi necessari.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei modi e termini di legge previsti dall'ordinamento.

LA DIRIGENTE

- Debora INFANTE -

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

All'insegnante interessata mediante la pubblicazione sul sito internet istituzionale

www.istruzioneepotenza.it

Ai Dirigenti scolastici delle scuole statali e non statali della Provincia

LORO SEDI

All'USR Basilicata

SEDE

Alle OO.SS. provinciali comparto "Istruzione e Ricerca"

LORO SEDI

Agli AA.TT. della Repubblica

LORO SEDI